

Normativa Regolamenti

DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2012, n. 160 - Ulteriori disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante codice del processo amministrativo, a norma dell'articolo 44, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69. (GU n. 218 del 18-9-2012)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - DECRETO 31 luglio 2012

Pagamento di fitti, censi, canoni, livelli e simili, da parte delle amministrazioni statali, adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 46, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012). (GU n. 233 del 5-10-2012)

DECRETO LEGISLATIVO 19 settembre 2012, n. 169 - Ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo V del testo unico bancario in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi. (GU n. 230 del 2-10-2012)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 settembre 2012 - Definizione delle linee guida generali per l'individuazione dei criteri e delle metodologie per la costruzione di un sistema di indicatori ai fini della misurazione dei risultati attesi dai programmi di bilancio, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91. (GU n. 226 del 27-9-2012)

Circolari e Direttive

AGENZIA DELLE ENTRATE - Circolare 8 ottobre 2012, n. 40 - Disposizioni in materia di responsabilità solidale dell'appaltatore - Chiarimenti

COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE, LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - COMUNICATO Approvazione delle modifiche al Regolamento di organizzazione e funzionamento (GU n. 231 del 3-10-2012)

ISTITUTO NAZIONALE ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO – CIRCOLARE DEL 28/09/2012 - DURC - Intervento sostitutivo della stazione appaltante ex art. 4 D.P.R. n.207/2010. Pagamento tramite F24.

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA – COMUNICATO - Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e di finanza pubblica). (GU n. 227 del 28-9-2012)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA - UORCC. PA - Parere 28/09/2012 – chiarimenti in merito alla prosecuzione dei contratti di lavoro a tempo determinato oltre il limite massimo di durata dei 36 mesi ai sensi del d.lgs. 368/2001

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE - Comunicato del 28/09/2012 - Acquisizione dei documenti per le dichiarazioni di avalimento

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Parere su prestazioni professionali svolte da titolari di partite IVA nei confronti delle PA - 25/09/2012

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA - UORCC.PA - parere 19 settembre 2012 - chiarimenti in materia di intervalli per la stipula di una successione di contratti a termine. d.lgs. 368/2001.

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI - COMUNICATO Razionalizzazione della spesa pubblica - rilevazione dei canoni di locazione passiva. (GU n. 221 del 21-9-2012)

AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE - Parere n. 136 del 25/7/2012

Procedura di gara - offerte anomale - calcolo delle medie per la determinazione della soglia di anomalia - previsione di arrotondamento dei ribassi percentuali e delle medie nella lex specialis di gara - fattispecie

Illegittimamente il seggio di gara ha calcolato gli scarti sottraendo da ciascuna offerta il risultato della media dei ribassi ammessi (c.d. prima media) non arrotondato e cioè completo di tutte le sue cifre decimali, nonostante il disciplinare, ai fini del calcolo dell'anomalia, avesse fatto riferimento alle "medie", sulla considerazione che, in presenza di un tale riferimento (formulato al plurale), sarebbe stata evidente ed incontestabile l'applicabilità dell'arrotondamento predetto a tutte le medie la cui formazione è contemplata dal complesso criterio di aggiudicazione prescelto. Pertanto, una volta determinata la media dei ribassi ammessi già arrotondata (dopo il c.d. taglio delle ali), nel prosieguo della procedura di calcolo è alla stessa che si sarebbe dovuto fare riferimento, al fine di individuare la soglia di anomalia, sulla quale parametrare l'aggiudicazione.

AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE - Parere n. 128 del 25/7/2012

Appalti di servizi - Requisiti speciali di partecipazione - Capacità economico-finanziaria - Fissazione di indice di indipendenza finanziaria - Legittimità - Ragioni - Fattispecie
E' legittima la previsione, tra i requisiti di capacità economico-finanziaria, l'indice medio di indipendenza finanziaria desumibile dai dati dell'ultimo bilancio approvato non inferiore a 0,40, ove per indice di indipendenza finanziaria si intende il rapporto tra capitale proprio (totale voce A del Passivo dello Stato Patrimoniale) e il capitale di terzi (coincidente con la somma dei totali delle voci "B", "C", "D" ed "E" del Passivo dello Stato patrimoniale) negli ultimi tre esercizi (2008-2009-2010)". L'indice di indipendenza finanziaria apposto dalla stazione appaltante nel disciplinare di gara, sia legittimo in relazione all'art. 41 comma 2 D.Lgs. 163/2006 e che la discrezionalità amministrativa non sia affetta da vizi di illogicità, arbitrarietà, inutilità o superfluità, nonché sia rispettosa del principio di proporzionalità, il quale esige che ogni requisito individuato

sia al tempo stesso necessario ed adeguato rispetto agli scopi perseguiti.

Giurisprudenza

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI - sentenza 8 ottobre 2012 n. 5234.

DIRITTO DI ACCESSO DEL DIPENDENTE PUBBLICO AI RAPPORTI INFORMATIVI CHE LO RIGUARDANO PRESENTI NEL PROPRIO FASCICOLO PERSONALE.

Le censure mosse dall'appellante afferiscono al diniego di ostensione dei rapporti informativi presenti nel fascicolo personale del ricorrente - docente presso un liceo classico - il quale insiste nel sostenere l'ostensibilità della richiesta documentazione, quantomeno nella forma dell'accesso informale e della mera visione degli atti, non correttamente denegata dalla Commissione per l'accesso alla documentazione amministrativa e dallo stesso giudice di primo grado.

Il Consiglio di Stato con sentenza in forma semplificata ex art. 116, comma 4, cpa, ha ritenuto fondato l'appello sulla base del disposto dell'art. 2 del d.m. n. 60 del 10 gennaio 1996 (recante il regolamento del Ministero della istruzione per l'esclusione dell'esercizio del diritto d'accesso ai documenti amministrativi, ai sensi dell'art. 24, della legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell'art.8 d.P.R. 27 giugno 1992 n. 352) che esclude espressamente dall'accesso i rapporti informativi sul personale dipendente, salvo che non ricorrano particolari esigenze connesse alla difesa in giudizio di posizioni giuridiche soggettive, caso nel quale l'accesso va ammesso sia pure soltanto nella forma della mera visione.

La deduzione, a motivazione dell'istanza, dello specifico interesse <defensionale> da parte dell'appellante è stata ritenuta sufficiente dal Collegio per ritenere fondata la pretesa ostensiva, data la preminenza attribuita dall'ordinamento, anche a livello di legislazione di rango primario (art. 24,ultimo comma, della legge 7 agosto 1990 n. 241), alle esigenze correlate alla difesa o alla tutela in giudizio degli interessi giuridici di chi propone la istanza. Peraltro, ha ritenuto il CdS, che tale pretesa poteva essere soddisfatta a mezzo della mera esibizione al ricorrente, ai fini della semplice visione, degli indicati rapporti informativi presenti nel suo fascicolo personale, come disposto dal citato art. 2 d.m.10 gennaio 1996 n. 60.

Conseguentemente il Consiglio di Stato ha ordinato al Liceo di esibire in visione all'odierno appellante, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa ovvero dalla notificazione della sentenza, i rapporti informativi oggetto dell'istanza di accesso.

CONSIGLIO DI STATO SEZ. III 8/10/2012 N. 5212 PRO-

CEDURA DI GARA - PRINCIPIO GENERALE DELLA NECESSARIA CORRISPONDENZA TRA QUOTA DI QUALIFICAZIONE, QUOTA DI PARTECIPAZIONE E QUOTA DI ESECUZIONE- MANCATA DIMOSTRAZIONE DI TALE CORRISPONDENZA - COMPORTA L'ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI GARA

Una volta accolto e ribadito il principio generale della necessaria corrispondenza tra quota di qualificazione, quota di partecipazione e quota di esecuzione, che discende dal combinato disposto dei commi 4 e 13 dell'art. 37 del Codice dei contratti (v. Cons. St., III, 793/2012; 6048/2011; 4760/2011; 4323/2011 e 2804/2011; V, 5892/2011 e 5279/2011) e che è posto a garanzia della stazione appaltante e del buon esito del programma contrattuale, la mancata dimostrazione di tale corrispondenza comporta per ciò solo, in ogni caso, l'esclusione dalla procedura.

TAR PUGLIA LECCE SEZ. II 5/10/2012 N. 1646

1. PROCEDURA DI GARA - BANDO PUBBLICATO IN DATA ANTERIORE ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL D.L. N. 70/2011- INAPPLICABILITÀ NUOVO REGIME CHE DISCIPLINA LE CAUSE DI ESCLUSIONE 2. PROCEDURA DI GARA - BANDO DI GARA - CLAUSOLE DI ESCLUSIONE - SONO DI STRETTA INTERPRETAZIONE- PRINCIPIO DELLA PAR CONDICIO

1. La giurisprudenza amministrativa ha chiarito che nel caso in cui il bando di gara per l'assegnazione di un appalto pubblico sia stato pubblicato in data anteriore all'entrata in vigore del D.L. n. 70/2011 (convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 12 luglio 2011, n. 106), il nuovo regime che disciplina le cause di esclusione non è applicabile, non possedendo, la intervenuta novella normativa sopra richiamata, il requisito della retroattività. Né rileva che l'esclusione della ricorrente sia intervenuta dopo l'entrata in vigore del nuovo testo dell'art. 46 del codice dei contratti, il quale può trovare applicazione solo con riferimento alle gare bandite dopo la sua entrata in vigore (T.A.R. Sicilia – Catania, sez. III, 12 dicembre 2011, n. 2961; T.A.R. Veneto, sez. I, 2 dicembre 2011, n. 1791)

2. E' principio pacifico, in materia di procedure ad evidenza pubblica, che le clausole di esclusione sono di stretta interpretazione, dovendosi dare esclusiva prevalenza alle espressioni letterali in esse contenute e restando preclusa ogni forma di estensione analogica diretta ad evidenziare significati impliciti, che rischierebbero di vulnerare l'affidamento dei partecipanti, il principio della par condicio dei concorrenti e l'esigenza della più ampia partecipazione (Consiglio di Stato, sez. VI, 10 aprile 2012, n. 2064; T.A.R. Basilicata, sez. I, 19 aprile 2012, n. 177).

CONSIGLIO DI STATO SEZ. III 4/10/2012 N. 5203

APPALTI PUBBLICI - CAUZIONE PROVVISORIA - DIMIDIAZIONE IMPORTO - IN ASSENZA DI PRESUPPOSTO - ESCLUSIONE - INAMMISSIBILITÀ - REGOLARIZZAZIONE - VA DISPOSTA - TASSATIVITÀ CAUSE DI ESCLUSIONE - RAGIONI

Seppure la cauzione provvisoria di cui all'art. 75, comma I, sia stata prestata dimezzata del 50%, va rilevato che la norma del codice citata non prescrive l'esclusione dalla gara per tale ragione e, dunque, implicitamente consente la regolarizzazione della cauzione medesima. In difetto di esplicite sanzioni di esclusione contenute nella legge e/o nel bando, deve ritenersi che non possa farsi luogo ad esclusioni, come prevede ora l'art. 46 comma 1 bis del codice dei contratti, modificato dall'art. 4, comma II, lett. d) D.L. 13.5.2011, n. 70.

Vero è che tale norma è successiva al bando ed all'espletamento della gara in esame, tuttavia essa introduce un principio di portata generale, quale quello della tassatività delle cause di esclusione, già da tempo elaborato dalla giurisprudenza e che rappresenta un'espressione del principio del "favor participationis". La giurisprudenza formatasi anteriormente alla novella del 2011 ha costantemente osservato che nelle gare pubbliche le cause di esclusione, incidendo sull'autonomia privata delle imprese e limitando la libertà di concorrenza, nonché il principio di massima partecipazione, sono tassative e non possono essere interpretate analogicamente e, qualora manchi una chiara prescrizione che imponga in modo esplicito l'obbligo della esclusione, vale il principio della più ampia partecipazione alla gara allo scopo di garantire il migliore risultato per l'amministrazione stessa (Consiglio Stato sez. IV, 12 giugno 2009, n. 3696; T.A.R. Lazio sez. I, 21 luglio 1997, n. 1157).

TAR TOSCANA SEZ. III 4/10/2012 N. 1578

PROCEDURA NEGOZIATA - OBBLIGO DI INVITARE TUTTE LE DITTE CHE NE FACCIANO RICHIESTA - NON SUSSISTE - DITTA PRECEDENTE AFFIDATARIA - MANCATO INVITO - MOTIVAZIONE - OBBLIGO - SUSSISTE

Sebbene nel caso di trattativa privata non sussista un obbligo in capo all'amministrazione di invitare tutte le imprese che ne facciano richiesta, nè di illustrare diffusamente le ragioni di ogni mancato invito, è però ravvisabile l'obbligo di motivare il mancato invito di una ditta che versa nella condizione precedente affidataria (cfr. T.A.R. Friuli Venezia Giulia, 27 aprile 1999 n. 535; T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 15 luglio 2004, n. 544).

TAR SICILIA CATANIA SEZ. III 3/10/2012 N. 2269

PROCEDURA DI GARA - AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA

- INIDONEITA' AD INGENERARE AFFIDAMENTO TUTELETTABILE - RITIRO AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA - INDENNIZZO - NON E' DOVUTO - RAGIONI

In tema di contratti pubblici la possibilità che ad un'aggiudicazione provvisoria non segua quella definitiva del contratto di appalto è un evento del tutto fisiologico, disciplinato dagli artt. 11, comma 11, 12 e 48, comma 2, del d. lgs. n. 163 del 2006, inidoneo di per sé a ingenerare qualunque affidamento tutelabile con conseguente obbligo risarcitorio, qualora non sussista, come nella specie, nessuna illegittimità nell'operato della p.a.. Non spetta nemmeno l'indennizzo di cui all'art. 21 quinquies della legge n. 241/1990 poiché si è, nella specie, di fronte al mero ritiro di un'aggiudicazione provvisoria (atto avente per sua natura efficacia interinale e non idonea a creare affidamenti) e non ad una revoca di un atto amministrativo ad effetti durevoli come previsto dalla predetta norma per l'indennizzabilità della revoca.

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, - sentenza 3 ottobre 2012 n. 5199 - SILENZIO-RIFIUTO DELLA P.A. SU ISTANZA VOLTA A SOLLECITARE L'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI IN AUTOTUTELA - INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO PER MANCANZA DELL'OBBLIGO DI PROVVEDERE.

Non sussiste nei confronti della P.A. un obbligo giuridico di pronunciarsi in maniera esplicita su di una "diffida - messa in mora" diretta essenzialmente a ottenere provvedimenti in autotutela, essendo l'attività connessa all'esercizio dell'autotutela espressione di ampia discrezionalità e, come tale, incoercibile dall'esterno.

Il potere di autotutela della P.A. va esercitato discrezionalmente d'ufficio, essendo rimesso alla più ampia valutazione di merito dell'Amministrazione; conseguentemente le eventuali istanze di parte avranno il valore di mera sollecitazione, ma su di esse non vi è alcun obbligo giuridico di provvedere. Fondamento di tale principio deve rinvenirsi nell'art. 21 nonies della l. n. 241/1990, il quale, nell'affermare che il provvedimento amministrativo illegittimo può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, rimette la scelta sull'annullamento a un apprezzamento di natura preventiva affidato alla P.A.

Diversamente opinando, secondo il Consiglio di Stato verrebbe ad essere neutralizzata la condizione di inoppugnabilità del provvedimento amministrativo che non sia stato contestato nei modi ed entro i termini di legge, vanificando in questo modo una garanzia di certezza dei rapporti giuridici che vedono coinvolta una P.A. e avvilendo lo stesso principio di economicità dell'azione amministrativa.

TAR CAMPANIA NAPOLI SEZ. VIII 3/10/2012 N. 4017 PROCEDURA DI GARA - PREDISPOSIZIONE DI LEX SPECIALIS DI CONTENUTO AMBIGUO E PLURIVOCO - ERRONEA FORMULAZIONE DEL BANDO - VIOLAZIONE DOVERE DI CORRETTEZZA E BUONA FEDE DELL'AMMINISTRAZIONE - RESPONSABILITÀ PRECONTRATTUALE - VA AFFERMATA

La condotta dell'amministrazione costituisce violazione del canone di correttezza comportamentale nella predisposizione di una lex specialis rivelatasi di contenuto ambiguo e "plurivoco", così ingenerando nella ricorrente il legittimo affidamento sul buon esito della procedura che di lì a poco sarebbe culminata nella stipula del contratto.

L'erronea formulazione delle regole del bando integra quindi violazione del dovere di correttezza e buona fede dell'amministrazione in quanto espressione di superficialità, scarsa perizia e competenza nella predisposizione della normativa di gara. In conclusione, l'inosservanza dei doveri comportamentali di correttezza e di buona fede ha cagionato l'ingiusto sacrificio dell'affidamento ingenerato nella ricorrente quale aggiudicataria della gara annullata in via giurisdizionale, così integrando una responsabilità di tipo precontrattuale.

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. UNITE CIVILI - sentenza 2 ottobre 2012 n. 16728.

PUBBLICO IMPIEGO: NON SUSSISTE IL DIRITTO DEL VINCITORE ALL'INQUADRAMENTO PREVISTO DAL BANDO NEL CASO DI SOPPRESSIONE DELL'AREA DI ATTIVITÀ PER CUI I CONCORRENTI HANNO PARTECIPATO AL CONCORSO.

Dopo una premessa di carattere generale sulla natura giuridica del bando di concorso (quale provvedimento amministrativo, nella parte in cui concreta un atto del procedimento di evidenza pubblica di cui regola il successivo svolgimento, ed atto negoziale per gli aspetti sostanziali, in ragione della proposta di assunzione condizionata negli effetti all'espletamento della procedura concorsuale ed all'approvazione della graduatoria), le Sezioni Unite affrontano la problematica oggetto della controversia relativa alle conseguenze sulla posizione del candidato vincitore derivanti dal cambiamento, successivamente all'emanazione del bando e prima della conclusione delle operazioni concorsuali, del quadro normativo nel cui ambito il bando stesso era intervenuto. Più specificamente, nel caso di specie, la posizione funzionale, in cui il vincitore avrebbe dovuto essere collocato, era stata soppressa per l'introduzione di una nuova disciplina del rapporto di lavoro interessato.

Il diritto all'inquadramento nel livello previsto dal bando di concorso è subordinato al mantenimento dell'organizzazione interna, in quanto l'intervenuta

soppressione dell'area di attività per cui i ricorrenti hanno partecipato al concorso esime l'ente pubblico dal rispetto degli obblighi che scaturivano dal bando di concorso. In questi casi l'adempimento dell'obbligo di assunzione nei limiti fissati dal nuovo assetto organizzativo non impone la valutazione alla luce dei principi di buona fede e di correttezza.

In virtù dell'art. 97 Cost., la Pubblica Amministrazione nell'organizzare i suoi uffici è tenuta a conformare la propria azione ai principi di imparzialità, efficienza e legalità. Tale obbligo, nel caso di *ius superveniens*, impone all'Amministrazione - ove non abbia ritenuto di ricorrere alla revoca o all'annullamento della procedura concorsuale intervenuto prima della nomina dei vincitori - di adottare il provvedimento di inquadramento del vincitore del concorso sulla base della norma (di natura legislativa o collettiva) vigente al momento dell'adozione dell'atto.

Può, dunque ritenersi che il diritto del candidato vincitore ad assumere l'inquadramento previsto dal bando di concorso, espletato dalla P.A. in regime di pubblico impiego privatizzato per il reclutamento dei propri dipendenti, è subordinato alla permanenza, al momento dell'adozione del provvedimento di nomina, dell'assetto organizzativo degli uffici in forza del quale il bando era stato emesso.

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V – sentenza del 28 settembre 2012, n. 5132.

ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI UTILIZZATI DALL'AMMINISTRAZIONE NELL'ESERCIZIO DEL POTERE DI VIGILANZA.

La V Sezione del Consiglio di Stato ha affermato, in conformità ad un consolidato indirizzo giurisprudenziale, che il soggetto che subisce un procedimento di controllo o ispettivo ha un interesse qualificato a conoscere integralmente tutti i documenti utilizzati dall'amministrazione nell'esercizio del potere di vigilanza, compresi gli esposti e le denunce che hanno determinato l'attivazione di tale potere (C.d.S., sez. IV, 19 gennaio 2012, n. 231; sez. V, 19 maggio 2009, n. 3081), non ostandovi neppure il diritto alla riservatezza che non può essere invocato quando la richiesta di accesso ha ad oggetto il nome di coloro che hanno reso denunce o rapporti informativi nell'ambito di un procedimento ispettivo, giacché al predetto diritto alla riservatezza non può riconoscersi un'estensione tale da includere il diritto all'anonimato di colui che rende una dichiarazione a carico di terzi, tanto più che l'ordinamento non attribuisce valore giuridico positivo all'anonimato (C.d.S., sez. VI, 25 giugno 2007, n. 3601).

La conoscenza integrale dell'esposto rappresenta, invero secondo la Sezione, uno strumento indispensabile per la

tutela degli interessi giuridici dell'appellato, in quanto solo attraverso tale conoscenza egli potrebbe proporre eventualmente denuncia per calunnia a tutela della propria onorabilità; per contro del tutto privi di qualsiasi fondamento giuridico sono i dubbi sull'uso asseritamente strumentale e ritorsivo della conoscenza dell'esposto che ha dato luogo al procedimento disciplinare in danno del ricorrente, non potendo ammettersi che pretese esigenze di riservatezza possano cagionare un *vulnus* intollerabile ad un diritto fondamentale della persona, quale quello dell'onore.

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI – sentenza del 28 settembre 2012, n. 5153

ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI CONCERNENTI IL PROCEDIMENTO DI TRASFERIMENTO D'UFFICIO DEL PUBBLICO DIPENDENTE PER INCOMPATIBILITÀ AMBIENTALE. NON OSTENSIBILITÀ'.

E' legittimo il comportamento dell'Amministrazione pubblica che non rende ostensibili i dati anagrafici di coloro le cui doglianze hanno reso possibile l'avvio del procedimento de quo ed altresì le date in cui si sono verificati gli episodi oggetto di addebito.

Come già rilevato in altre decisioni, la Sezione ha ribadito che le disposizioni in materia di diritto di accesso mirano a coniugare l'esigenza della trasparenza e dell'imparzialità dell'Amministrazione – ex art. 22 della L. n. 241/90 – con il bilanciamento da effettuare rispetto ad interessi contrapposti e fra questi, in particolare, quelli dei soggetti "individuati o facilmente individuabili"...che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza"; il successivo articolo 24 della medesima legge, che disciplina i casi di esclusione dal diritto in questione, prevede al sesto comma casi di possibile sottrazione all'accesso in via regolamentare e fra questi – al punto d) – quelli relativi a "*documenti che riguardano la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all'Amministrazione dagli stessi soggetti a cui si riferiscono*". In attuazione delle predette disposizioni il D.M. 4 novembre 1994, n. 757 (Regolamento concernente le categorie di documenti, formati o stabilmente detenuti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sottratti al diritto di accesso), inserisce fra tali categorie (art.2, lettere b. e c.) – "*i documenti contenenti le richieste di intervento dell'Ispettorato del Lavoro, nonché "i documenti contenenti notizie acquisite nel corso delle attività ispettive, quando dalla loro divulgazione possano derivare azioni discriminatorie o indebite pressioni o pregiudizi a carico di lavoratori o di terzi*".

In rapporto a tale quadro normativo, al fine di salvaguardare la genuinità delle dichiarazioni da verbalizzare in sede amministrativa, anche la giurisprudenza ha più volte confermato la sottrazione al diritto di accesso della documentazione acquisita, ad esempio, dagli ispettori del lavoro nell'ambito dell'attività di controllo loro affidata. Le medesime conclusioni possono valere, secondo il Collegio, per l'attività degli ispettori in materia scolastica (oggetto della fattispecie portata all'attenzione del CdS), tenuto anche conto delle peculiari esigenze di tutela di soggetti minori, di cui sia stata segnalata la già compromessa serenità di rapporti con uno o più docenti, ancora in servizio nell'Istituto.

Se in via generale le necessità difensive – tutelate dall'art. 24 della Costituzione – vanno ritenute prioritarie rispetto alla riservatezza di soggetti terzi ed in tal senso il dettato normativo richiede che l'accesso sia garantito "comunque" a chi debba acquisire la conoscenza di determinati atti per la cura dei propri interessi giuridicamente protetti (art. 20, comma 7, L. n. 241/90); la medesima norma tuttavia (modifiche apportate dall'art. 22 L. n. 45/01, art. 176, c. 1, D.Lgs. n. 196/03 e art. 16 L. n. 15/05) specifica come non bastino esigenze di difesa genericamente enunciate per garantire l'accesso, dovendo quest'ultimo corrispondere ad una effettiva necessità di tutela di interessi che si assumano lesi ed ammettendosi solo nei limiti in cui sia "strettamente indispensabile" la conoscenza di documenti, contenenti "dati sensibili e giudiziari".

Ferma restando, la valutazione "caso per caso" della prevalenza o meno delle esigenze difensive la Sezione ha affermato che "non può però dirsi sussistente una generalizzata soccombenza dell'interesse pubblico all'acquisizione di ogni possibile informazione, per finalità di controllo della regolare gestione di delicate funzioni pubbliche (al cui corretto esercizio sono talvolta connessi valori, a loro volta, costituzionalmente garantiti)". Dette finalità di controllo sarebbero senz'altro compromesse dalla comprensibile reticenza dei soggetti contattati dall'organo ispettivo, ove non si accordasse loro la tutela di cui si discute; per contro il diritto di difesa risulta comunque garantito dall'obbligo di motivazione per eventuali contestazioni, nonché dalla possibilità di ottenere accertamenti istruttori in sede giurisdizionale (accertamenti che possono essere condotti anche con piena tutela delle ricordate esigenze di riservatezza, ma con pieno accertamento dei fatti).

CONSIGLIO DI STATO SEZ. VI 28/9/2012 N. 5138
PROCEDURA DI GARA - VERIFICA A CAMPIONE
REQUISITI SPECIALI - MANCATA CONSEGNA
DOCUMENTI IN TEMPO UTILE - ESCLUSIONE DALLA
GARA E INCAMERAMENTO CAUZIONE - NECESSITA' -
SANZIONE INTERDIZIONE DALLA GARA - IN CASO DI
MERA TARDIVITA' NELLA PRESENTAZIONE DELLA

DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE I REQUISITI - INAMMISSIBILITA' - PRESUPPONE PRESENTAZIONE DOCUMENTAZIONE FALSA

Se entro il termine utile la documentazione non è fornita, l'impresa inadempiente incorre in conseguenze necessitate, e cioè nell'esclusione dalla gara, nell'incameramento della cauzione provvisoria e nella segnalazione all'Autorità per i conseguenti provvedimenti. Nel caso in cui, successivamente (e quindi tardivamente), la documentazione sia invece comunque presentata, occorre verificare se questa compri o meno le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione. Infatti, se la prova è positivamente fornita le vicende di gara (esclusione ed incameramento) restano sfavorevolmente definite, ma la concorrente ritardataria non sarà assoggettata a sanzione, non avendo fornito alcuna falsa dichiarazione. Se invece la concorrente fornisce tardivamente una documentazione insufficiente, l'ordinamento reagisce anche sotto il profilo sanzionatorio, risultando tale ipotesi del tutto sovrapponibile a quella della mancata produzione dei documenti richiesti. La mancata, tempestiva comprova in ordine al possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa non giustifica comunque l'irrogazione della più grave sanzione interdittiva quante volte la comprova sia stata soltanto ritardata, ma non radicalmente omessa.

CONSIGLIO DI STATO SEZ. VI 28/9/2012 N. 5150 **APPALTI PUBBLICI - REQUISITI MORALI - IN CAPO AL** **PROCURATORE - NECESSITÀ - EVENTUALI** **LIMITAZIONI TERRITORIALI IN CAPO AL PROCURATORE** **- IRRILEVANZA**

L'articolo 38 del "codice dei contratti", nella parte in cui elenca le dichiarazioni di sussistenza dei requisiti morali e professionali richiesti ai fini della partecipazione alle procedure di gara, assume come destinatari tutti coloro che, in quanto titolari della rappresentanza dell'impresa, siano in grado di trasmettere, con il proprio comportamento, la riprovazione dell'ordinamento nei riguardi della loro personale condotta, al soggetto rappresentato.

Pertanto, deve ritenersi sussistente l'obbligo di dichiarazione non soltanto da parte di chi rivesta formalmente la carica di amministratore, ma anche da parte di colui che, in qualità di procuratore ad negotia, abbia ottenuto il conferimento di poteri consistenti nella rappresentanza dell'impresa e nel compimento di atti decisionali. Infatti, va affermata l'illegittimità dell'ammissione alla gara d'appalto di un'impresa la quale non abbia presentato in allegato alla domanda di ammissione la dichiarazione di assenza di pregiudizi penali in capo a tutti gli amministratori muniti del potere di rappresentanza, per essi intendendosi tutti i soggetti che rivestano cariche societarie ai quali per legge sono

istituzionalmente connessi poteri rappresentativi, senza che abbia rilevanza l'eventuale ripartizione interna di compiti e deleghe. Pertanto, la circostanza per cui i poteri rappresentativi riconosciuti ad alcuni soggetti sino limitati a talune aree del territorio nazionale non costituisce ex se elemento tale da escludere che eventuali profili di riprovevolezza a lui riconducibili si estendessero, ai fini di cui all'articolo 38, cit., anche alla società che tali poteri aveva conferito.

TAR FRIULI VENEZIA GIULIA TRIESTE SEZ. I 28/9/2012 N. 356

PROCEDURA DI GARA - PRESENTAZIONE OFFERTE - LEX SPECIALIS - INVIO OFFERTE ESCLUSIVAMENTE A MEZZO RACCOMANDATA - NULLITA' DELLA CLAUSOLA EX ART. 46, C.1BIS DLGS. 163/2006 - RECAPITO MEDIANTE CORRIERE - AMMISSIBILITA' DELL'OFFERTA
E' illegittima l'esclusione comminata a seguito di lettera d'invito per cui le offerte dovevano pervenire, a pena di esclusione "esclusivamente a mezzo di posta raccomandate o posta raccomandata 1 a mezzo del servizio postale", onde la società ricorrente è stata esclusa dalla gara per inosservanza di detta clausola del bando avendo fatto pervenire la propria offerta a mezzo corriere espresso; l'art. 46, comma 1bis del D. Lgs. n. 163/2006, introdotto con l'art. 4 del D.L. 13.5.2001 n. 70, convertito in L. 112.7.2011 n. 106, limita ad ipotesi tassative le cause di esclusione dagli appalti, tra cui non ricorre quella che, nella specie, ha determinato l'esclusione della ricorrente; statuendo che ogni altra prescrizione a pena di esclusione, contenuta nel bando o nella lettera d'invito è nulla di diritto, onde, ove ricorra, non va tenuta in considerazione, indipendentemente dalla sua deduzione con motivo di gravame.

**CONSIGLIO DI STATO SEZ. III 27/9/2012 N. 5111
PROCEDURA DI GARA - CRITERIO OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA - VALUTAZIONE DISCREZIONALE OFFERTE TECNICHE - MARGINE INSOPPRIMIBILE DI DISCREZIONALITA' - AUTOLIMITAZIONE - FATTISPECIE**

L'indicazione dei criteri contenuta nel bando non può essere (e comunque può non essere) tanto minuziosa da esaurire ogni margine di discrezionalità, tanto da rendere vincolata l'attività della commissione. Peraltro, se la commissione dispone di margini di discrezionalità nella valutazione delle offerte (pur nell'ambito dei criteri dettati dal bando), ciò comporta che può adottare atti di autolimitazione della discrezionalità. Ed invero, dove vi è un potere discrezionale (e non importa che i suoi margini siano più o meno ristretti) vi è anche, inevitabilmente, lo spazio per atti di autolimitazione della discrezionalità. Anzi,

in un certo senso un momento di autolimitazione è sempre presente nella fase iniziale dell'esercizio della discrezionalità (quanto meno, se la discrezionalità non degenera in arbitrio). Semmai, la distinzione è fra i casi nei quali l'atto di autolimitazione viene formalizzato ed esternato, e quelli nei quali viene mantenuto in pectore per essere poi applicato di fatto. Non può risolversi in vizio invalidante la circostanza che quell'atto di autolimitazione, invece che rimanere serbato in pectore, sia stato reso di pubblica ragione. La formalizzazione giova alla trasparenza e alla sindacabilità delle valutazioni conclusive.

TAR TOSCANA SEZ. I 27/9/2012 N. 1559

Procedura di gara - Commissione giudicatrice- Presidente- Non è consentito il ricorso a professionalità esterne per l'affidamento delle relative funzioni- Fondamento normativo- Procedimento di nomina professori universitari - Può avvenire solo previa richiesta alle università- Principi di trasparenza e imparzialità

Il Collegio - nella fattispecie- ritiene fondata la censura svolta sotto un duplice profilo. In primo luogo appare violato il disposto dell'art. 84 d.lgs. n. 163 del 2006, che non pare consentire il ricorso a professionalità esterne alla stazione appaltante nella scelta del presidente della commissione. In tal senso depone l'art. 84, comma 3, che prevede che la funzione di presidente sia affidata a un dirigente o ad un funzionario incaricato di funzioni apicali della stazione appaltante. Ciò è confermato dal successivo comma 8 del medesimo art. 84 che, solo con riferimento ai commissari diversi dal presidente, prevede che gli stessi possano o appartenere alla stazione appaltante o essere scelti tra funzionari di altre amministrazioni aggiudicatrici o essere scelti con criteri di rotazione, e nel rispetto delle previsioni poste dallo stesso comma, tra gli appartenenti a determinate categorie professionali. Anche l'art. 120 del Regolamento (DPR n. 207 del 2010), d'altra parte, riferisce solo alla nomina dei membri diversi dal presidente la possibilità di attingere a professionalità esterne. Si aggiunga che gli atti di nomina sopra citati in alcun modo motivano, con specifico riferimento al presidente dell'organo, la scelta esterna alla stazione appaltante, contenendo soltanto un generico riferimento alla carenza di professionalità interne. In secondo luogo appare illegittima la nomina, quale membro della commissione, di un professore universitario, in quanto compiuta al di fuori delle previsioni di cui all'art. 84, comma 8, lett. b) d.lgs. n. 163 del 2006. Tale norma stabilisce che sia possibile nominare quali membri delle commissioni di gara anche professori universitari di ruolo, scegliendoli "nell'ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dalle facoltà di appartenenza". Si tratta di previsione assai netta nella prefigurazione del

procedimento di nomina di docenti universitari quali membri delle commissioni di gara: tale nomina può avvenire solo previa richiesta alle università, che devono fornire rose di docenti, tra i quali le stazioni appaltanti devono scegliere quelli ritenuti più idonei (attraverso un esame del relativo curriculum vitae). Non può sfuggire l'importanza di tali previsioni che sono volte a garantire la trasparenza e imparzialità delle scelte e invero quindi i valori costituzionali di cui all'art.97 Cost.

TAR PUGLIA BARI SEZ. I 27/9/2012 N. 1703

Procedura di gara - Criteri di valutazione delle offerte- Obbligo di indicazione dettagliata nel bando di gara - Elementi di specificazione dei criteri generali previsti dalla lex specialis ai fini della valutazione delle offerte – Devono essere determinati dalla stessa disciplina di gara- Commissione di gara - Attività meramente interpretativa degli eventuali sottocriteri di valutazione indicati nella lex specialis

La giurisprudenza si è pertanto consolidata nel ritenere illegittima la procedura di una gara di appalto per violazione dell'art. 83 c. 4 nel caso in cui i criteri di valutazione delle offerte non siano dettagliatamente indicati nel bando e la commissione abbia dovuto integrare, con più dettagliati sottocriteri la generica ripartizione del punteggio complessivamente previsto nella lex specialis (Consiglio di Stato sez V 22 febbraio 2011, n. 1094; id. sez. V 1 ottobre 2010 n. 7256; id. sez. IV, 12 maggio 2008, n. 2189; id. sez. III 1 dicembre 2012, n. 514). Più di recente, il Consiglio di Stato ha ribadito che sia l'art. 83 c. 4 Codice contratti pubblici, nel testo novellato, sia il diritto comunitario impediscono che la commissione, dopo la presentazione delle offerte, possa stabilire elementi di specificazione dei criteri generali previsti dalla lex specialis ai fini della valutazione delle offerte attraverso la previsione di sottovoci integrative, dovendo anche essi essere determinati dalla stessa disciplina di gara, eliminando ogni margine di discrezionalità in capo alla commissione (Consiglio di Stato sez III. 1 febbraio 2012 n. 514; id. sez III 29 novembre 2011, n. 6306; id. sez III 22 marzo 2011 n. 1749; id. sez. V 22 febbraio 2011 n. 1097; vedi anche T.A.R. Abruzzo 19 luglio 2010, n. 532; T.A.R. Lombardia Brescia 15 luglio 2011, n. 1078; T.A.R. Sicilia Catania 29 aprile 2011, n. 1071). Alla commissione di gara può essere pertanto devoluta solo un'attività meramente interpretativa degli eventuali sottocriteri di valutazione indicati nella lex specialis, come previsto anche dell'art. 53 della direttiva 2004/18/Ce, che ha segnalato la mancanza di uno specifico potere integrativo per l'organo giudicante della gara (Consiglio di Stato sez. V 22 febbraio 2011, n.1092).

TAR FRIULI VENEZIA GIULIA TRIESTE SEZ. I 27/9/2012 N. 355

PROCEDURA DI GARA - CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE - SPECIFICAZIONE SUBELEMENTI DA PARTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE - INAMMISSIBILITA' - RAGIONI

A mente dell'art. 83, comma 4, del codice dei contratti pubblici, come introdotto dall'art. 1 del d.lgs. n. 152/2008 e in ossequio ai vincoli discendenti dal diritto comunitario, la commissione giudicatrice, dopo la presentazione delle offerte di gara, non può immettere elementi di specificazione dei criteri generali stabiliti dalla lex specialis ai fini della valutazione delle offerte attraverso la previsione di sottovoci integrative rispetto alle predefinite categorie principali, atteso che i sottocriteri devono essere determinati dalla stessa disciplina di gara eliminando ogni margine di discrezionalità in capo alla commissione giudicatrice (in tal senso Cons. Stato n. 514/2012).

TAR PIEMONTE SEZ. I 21/9/2012 N. 1004

PROCEDURA DI GARA - GIUDIZIO DI ANOMALIA DELL'OFFERTA- GIUDIZIO "COMPLESSIVO"- AMMISSIBILITÀ GIUSTIFICAZIONI CON MARGINI DI UTILE ASSOLUTAMENTE ESIGUI- VERIFICA DI SOSTENIBILITÀ DELL'OFFERTA PARTICOLARMENTE RIGOROSA- NECESSITÀ DI NON PRIVILEGIARE OFFERTE CHE NON OPERANO SECONDO PARAMETRI DI SERIA E BUONA ESECUZIONE CONTRATTUALE

Non ignora il collegio che la consolidata giurisprudenza amministrativa qualifica il giudizio di anomalia come un giudizio "complessivo" (sicchè il medesimo non può essere inficiato da singoli errori dell'offerta, nè la sostenibilità di quest'ultima deve essere comprovata necessariamente voce per voce). E' però altresì pacifico che sono censurabili innanzi al giudice amministrativo i percorsi logici e motivazionali espressi dalla competente commissione giudicatrice nel corso della valutazione di anomalia delle offerte, alla luce delle giustificazioni offerte, là dove la documentazione di supporto e le giustificazioni accolte presentino palesi incongruenze o scontino illogicità in fatto, o ancora manchino di documentati e documentabili supporti. E' inoltre pacifico che sia ammissibile che l'aggiudicatario giustifichi la propria offerta con margini di utile assolutamente esigui (dovendosi escludere solamente quelli pari a 0); per altro non può ignorarsi che, ove il ribasso offerto sia significativamente ampio rispetto a ogni altro concorrente, pur non potendosi evincere alcuna automatica anomalia, la verifica di sostenibilità dell'offerta non potrà che essere particolarmente rigorosa, essendo a carico dell'interessato la possibilità di documentare in sede

amministrativa il fatto di aver beneficiato di peculiari o addirittura eccezionali condizioni di mercato che giustificano la seria formulazione dell'offerta. Qualora infatti l'aggiudicatario ottenesse il contratto con margini praticamente insostenibili o sulla scorta di una offerta, il prezzo apparentemente vantaggioso ottenuto dall'amministrazione nell'immediato si tradurrà inevitabilmente in un serio danno per la medesima; all'atto di esecuzione del contratto, infatti, la stazione appaltante non potrà che subire probabili inadempimenti, con aggravio di oneri e problematiche di esecuzione del contratto, che sulla medesima ricadranno. Il danno, oltre a ricadere sulla stazione appaltante, si ripercuoterà anche sul mercato. Infatti, all'atto di prima aggiudicazione, finiranno per essere privilegiate offerte, e quindi concorrenti, che non operano secondo parametri di seria e buona esecuzione contrattuale, compatibili con le reali condizioni di mercato, con ulteriore danno concorrenziale a carico di quegli altri operatori economici che tali parametri hanno tentato di rispettare.

**CONSIGLIO DI STATO SEZ. III 21/9/2012 N. 5050
PROCEDURA DI GARA - CRITERIO PREZZO PIU' BASSO
- ESCLUSIONE DALLA GARA - MOTIVAZIONE
INIDONEITA' PROGETTO TECNICO - NON E' RICHIESTA**

Nella gara secondo il criterio del massimo ribasso, poiché le modalità tecniche di espletamento del servizio sono predisposte in maniera esaustiva nel capitolato, e poiché il concorrente che dichiara di partecipare alla gara si impegna contestualmente a svolgere il servizio secondo le indicazioni immodificabili fornite dall'ente appaltante, non ha alcun senso la motivazione della esclusione attinente alla non aderenza al progetto tecnico. La valutazione del progetto tecnico è tipica del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del d.lgs. n.163/2006 che viene utilizzato quando l'ente appaltante ha bisogno di ottenere dal concorrente, non solo un ribasso economico, ma anche soluzioni tecniche ottimali rispetto ad una ipotesi progettuale di espletamento del servizio non sufficientemente dettagliata.

**TAR LAZIO SEZ. I BIS 21/9/2012 N. 8015
PROCEDURA DI GARA - VERBALIZZAZIONE OPERAZIONI
- INDICAZIONE ORARIO INIZIO E CHIUSURA SEDUTA -
ELEMENTO ESSENZIALE O MENO - INDIVIDUAZIONE**

In materia di gare pubbliche di appalto l'indicazione della durata delle operazioni verbalizzate (e, quindi, dell'orario di inizio e di chiusura della seduta collegiale) in alcuni casi può essere considerato un elemento essenziale (ad esempio, per i verbali delle commissioni di concorso, perché tale dato può essere necessario per controllare la

ponderatezza delle relative determinazioni); in altri casi, cioè nelle ipotesi in cui si evince altrimenti che la valutazione sia stata attenta e ponderata può risultare, invece, superflua. In sostanza le lacune del verbale possano causare l'invalidità dell'atto verbalizzato solo nel caso in cui esse riguardino aspetti dell'azione amministrativa la cui conoscenza risulti necessaria per poterne verificare la correttezza; mentre quelle che riguardano aspetti diversi e non determinanti danno luogo a mere irregolarità formali non idonee a comportare l'illegittimità dell'atto che tali omissioni presenti (Cons. Stato V, 22.2.2011 n. 1094)

**CONSIGLIO DI STATO SEZ. VI 20/9/2012 N. 4999
PROCEDURA DI GARA - OFFERTA ECONOMICA-
OBBLIGATORietà DEI COSTI PER LA SICUREZZA-
AMBIGUITA' DELLA DISCIPLINA DI GARA
SULL'INDICAZIONE DI TALI COSTI- LEGITTIMA LA
PRESENTAZIONE DI UN'OFFERTA PRIVA
DELL'ESPOSIZIONE DI DETTI COSTI**

Il Collegio, condividendo la giurisprudenza sulla obbligatorietà della indicazione dei costi per la sicurezza nell'offerta economica (Cons. Stato, Sez. V: n. 4849 del 2010; n. 1172 del 2012) pur in assenza di indicazioni nella legge di gara, deve però osservare che nel caso di specie le indicazioni al riguardo nella disciplina della gara sono invece espresse e tali da portare obiettivamente ad errare in buona fede, se non idonee, invero, ad orientare plausibilmente verso una interpretazione legittimante la non esposizione nell'offerta economica dei costi in questione, non soltanto per il mancato richiamo della normativa, ma in particolare per la previsione dell'obbligo a carico del solo aggiudicatario e per l'esclusione di indicazioni nel modello di presentazione dell'offerta. Ne consegue che un'impresa concorrente la quale, vista tale obbiettiva ambiguità, abbia presentato l'offerta senza l'esposizione dei detti costi e sia per tale motivo esclusa, lo sarebbe, in sostanza, non per avere volontariamente eluso prescrizioni di gara palesi ed inequivoche ma per aver ritenuto una loro interpretazione plausibile in quanto testualmente giustificabile, avendo maturato, di conseguenza, un fondato affidamento sulla legittimità della propria partecipazione alla procedura; affidamento che, per le obbiettive peculiarità del caso di specie, è tutelabile anche a fronte della ritenuta inosservanza della normativa richiamata dall'appellante, la cui non applicazione non è rimproverabile all'impresa offerente, fermo restando, comunque, che l'osservanza delle prescrizioni sulla sicurezza nell'esecuzione dell'appalto rimane garantita in quanto asseverata a carico dell'aggiudicatario.

**CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III – SENTENZA DEL 7
SETTEMBRE 2012, N. 4763.**

GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA.

Con la sentenza in oggetto, il Consiglio di Stato ribadisce l'orientamento ormai consolidatosi in materia secondo cui l'oggetto del giudizio di ottemperanza deve essere limitato all'attuazione concreta delle statuizioni contenute nel giudicato, ovvero all'interpretazione e all'esatto significato della sentenza da eseguirsi, e non anche alle questioni che comportino l'apprezzamento di circostanze estranee e tali da poter costituire materia di un autonoma controversia.